



COMUNE DI SÌNNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 15 Data 22/01/2013	OGGETTO:	“Centro servizi per l’inserimento lavorativo – CESIL Sinnai” – Indirizzi per la prosecuzione.
--	-----------------	--

L’anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 8,30 e prosiegua presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
Maria Barbara PUSCEDDU	SINDACO	X	
Alessandro ORRU’	Vice SINDACO	X	
Roberto DEMONTIS	Assessore	X	
Giuseppe FLORIS	Assessore		X
Massimo LEONI	Assessore	X	
Franco MATTA	Assessore	X	
Giuseppe MELIS	Assessore		X
Andrea ORRU’	Assessore	X	
TOTALE		6	2

Presiede il Sindaco MARIA BARBARA PUSCEDDU.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. RAFFAELE COSSU.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 6 comma 8 della L.R. 4 agosto 2011 n. 16 il quale, nelle more di una rivisitazione organica della disciplina del personale dei Centri Servizi per il lavoro (CSL) e dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) di cui all'art. 6, comma 1, lett. e) della legge regionale n. 3 del 2008, autorizzava a decorrere dall'anno 2012, la spesa annua di € 12.000.000 a valere sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione;
- la sentenza n. 212 del 18/07/2012 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 6 comma 8 della L.R. 16/2011;
- l'art. 1 comma 1 della L.R. 17 del 13/09/2012 il quale ha sostituito l'articolo dichiarato incostituzionale ed ha autorizzato, al fine di garantire l'esercizio del servizio pubblico disciplinato dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 e nelle more di una sua riorganizzazione, a titolo di

trasferimento alle competenti amministrazioni locali, la spesa di euro 12.000.000 a valere sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione;

CONSIDERATO CHE l'art. 9 della L.R. n. 25 del 17/12/2012 reca disposizioni per la prosecuzione dei servizi per l'impiego e per il mercato del lavoro a far data dal 01/01/2013 e prevede che la Giunta regionale sia autorizzata, per l'anno 2013, "in attesa della riallocazione del predetto servizio pubblico nel competente livello istituzionale, a disciplinare, con propria deliberazione, le modalità operative a cui si devono attenere per la prosecuzione dell'attività dei CSL, CESIL e delle Agenzie di sviluppo locale, anche con riferimento all'utilizzo del personale professionalizzato di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008. A tal fine la Giunta regionale opera avuto riguardo alla proroga dei contratti di lavoro precario e a tempo determinato disposti dalla legge di stabilità 2013";

ESAMINATE le modalità operative per la prosecuzione dell'attività dei CSL, dei CESIL e delle Agenzie di Sviluppo Locale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 51/26 del 28/12/2012 le quali rimandano espressamente a quanto previsto dalla legge di stabilità n. 228/2012 richiamando in particolare l'art. 1 comma 147 il quale, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ammette *un'eventuale proroga dell'incarico originario, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;*

ATTESA la necessità di assicurare la prosecuzione delle attività in argomento coerentemente con quanto disposto dalla Regione Sardegna e dalla legge di stabilità nazionale sopra richiamata ed in particolare di quest'ultima che non ammette la proroga dei contratti dei collaboratori in essere;

RICHIAMATO il comma 7, art. 2, della L.R. 10/2011 con le modifiche di cui all'art. 1, comma 26, lettera a), b) e c) L.R. 15 marzo 2012 n. 6, per il quale *"in attesa di una disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007) e successive modificazioni, alle assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro, somministrazione di lavoro di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30), e altri rapporti formativi derivanti da processi di decentramento di funzioni, dall'attuazione di programmi finalizzati all'occupazione o il cui onere è comunque finanziato con risorse regionali ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, non si applicano agli enti locali che non hanno violato i vincoli imposti dal patto di stabilità né ai comuni, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nei quali l'incidenza delle spese per il personale è inferiore al 50 per cento delle spese correnti, le disposizioni dell'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 e successive modifiche, integrazioni e disposizioni, dell'articolo 9, comma 28 e ivi comprese quelle di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), articolo 4, comma 102, lettere a) e b)";*

ACCERTATO CHE l'ente ha rispettato il patto di stabilità e l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 50% delle spese correnti;

RICHIAMATA la determinazione dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – Direzione Generale n. 307-9 del 07/01/2013 con la quale si autorizza l'impegno della somma di € 1.195.447,78 pari a 3 dodicesimi delle risorse assegnate e a valere sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione per l'anno 2013 per la prosecuzione dei servizi inerenti le attività dei Centri Servizi per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e dell'Agenzia di sviluppo locale "Due Giare" a favore dei Comuni capofila dei Centri Servizi per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati (C.E.S.I.L.) e mediante l'Agenzia di sviluppo locale Due Giare;

PRECISATO che con lo stesso atto veniva assegnato al Comune di Sinnai la somma complessiva di € 22.776,90;

RITENUTO, pertanto, di non poter disporre la proroga dei contratti di collaborazione scaduti al 31/12/2012, rendendosi necessario procedere:

- all'approvazione di un nuovo progetto che garantendo nel contempo la prosecuzione delle attività del CESIL si strutturi per essere coerente con il transito alla nuova riorganizzazione dei servizi per l'impiego così come delineato dal DdL 413/2012;
- ad avviare nuove procedure di selezione per il reclutamento di personale professionalizzato di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008 secondo le procedure d'urgenza previste dalla Parte III del vigente Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, da ultimo modificato con deliberazione della G.C. n° 79 del 13.07.2012, mediante instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

VALUTATO CHE persistono tutti i requisiti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n° 165/2001 come recentemente modificato dalla Legge di Stabilità 2013 ed in particolare:

- 1) I suddetti incarichi sono conferiti per far fronte ad esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, in quanto la natura del finanziamento non consente di utilizzare personale dell'ente né tanto meno risultano in servizio dipendenti che abbiano acquisito la professionalità richiesta per svolgere l'incarico;
- 2) l'oggetto della prestazione è quella prevista dalla speciale normativa regionale in attesa di riordino dei servizi per l'impiego ed attribuite in forza di legge regionale all'amministrazione Comunale di Sinnai conferente, strettamente legata agli obiettivi specifici e determinati nel progetto di cui trattasi peraltro coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- 3) le prestazioni dei collaboratori presentano le caratteristiche di natura temporanea in quanto dovranno concludersi necessariamente entro il 31.12.2013 e richiedono professionalità altamente qualificata;
- d) sono stati definiti e determinati preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

RITENUTO CHE, trattandosi di attività istituzionale relativa a servizi per l'impiego attribuita al Comune dalla Regione Sardegna ai sensi della L.R. n° 25 del 17/12/2012, peraltro dalla medesima interamente finanziata, per i suddetti incarichi non trova applicazione l'obbligo di includerli all'interno del programma da approvare ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. n° 267/2000 ai sensi dell'art. 3, comma 55, della Legge della legge 24.12.2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), così come riformulato dal D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito dalla L. 6/08/2008 n. 133, e successive modificazioni;

CONSIDERATO altresì di prevedere espressamente nella procedura di selezione comparativa dei collaboratori che l'incarico abbia durata pari a quella di esercizio del servizio i contratti di collaborazione non oltre il 31.12.2013 e con espressa facoltà di risoluzione del rapporto di collaborazione nel caso in cui la R.A.S. non preveda il finanziamento delle attività o dia attuazione alla riorganizzazione dei servizi per l'impiego prima di tale data;

VALUTATO il progetto, allegato al presente atto, valevole sino al 31.12.2013 troverà iniziale copertura finanziaria secondo le risorse regionale assegnate sino al 31 marzo 2013;

CONSIDERATO CHE il quadro economico generale di progetto è così determinato:

RISORSE UMANE	€ 87.552,00
SPESE GENERALI	€ 3.555,62
TOTALE	€ 91.107,62
Copertura Finanziaria pari a 3/12	€ 22.776,90

RITENUTO di dover procedere alla relativa approvazione del quadro economico sopra riportato;

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA

1) Per le motivazioni indicate in premessa ed in esecuzione alla deliberazione della Giunta Regionale n. 51/26 del 28/12/2012 e della determinazione dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – Direzione Generale n. 307-9 del 07/01/2013, di procedere alla prosecuzione delle attività del Centro Servizi Inserimento Lavorativo (C.E.S.I.L.) sino al termine indicato dalla R.A.S. stabilito attualmente al 31 marzo 2013;

- ‡ Di approvare il quadro economico generale di progetto valevole sino al 31.12.2013, ed attualmente finanziato per 3/12, così composto:

RISORSE UMANE	€ 87.552,00
SPESE GENERALI	€ 3.555,62
TOTALE	€ 91.107,62
Copertura Finanziaria pari a 3/12	€ 22.776,90

- ‡ Di fornire i seguenti indirizzi al Responsabile del Settore Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura e Biblioteca:

- ‡ avviare nuove procedure di selezione per il reclutamento di personale professionalizzato di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008 secondo le procedure d'urgenza previste dalla Parte III del vigente Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, da ultimo modificato con deliberazione della G.C. n° 79 del 13.07.2012, mediante instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- ‡ Di prevedere espressamente nella procedura di selezione comparativa dei collaboratori e nel relativo contratto di incarico che lo stesso abbia durata pari a quella di esercizio del servizio i contratti di collaborazione non oltre il 31.12.2013 e con espressa facoltà di risoluzione del rapporto di collaborazione nel caso in cui la R.A.S. non preveda il finanziamento delle attività o dia attuazione alla riorganizzazione dei servizi per l'impiego prima di tale data;

- ‡ Di dare atto che trattandosi di attività istituzionale relativa a servizi per l'impiego attribuita al Comune dalla Regione Sardegna ai sensi della L.R. n° 25 del 17/12/2012, peraltro dalla medesima interamente finanziata, per i suddetti incarichi non trovi applicazione l'obbligo di includerli all'interno del programma da approvare ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. n° 267/2000 ai sensi dell'art. 3, comma 55, della Legge della legge 24.12.2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), così come riformulato dal D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito dalla L. 6/08/2008 n. 133, e successive modificazioni;

- ‡ La spesa di cui trattasi troverà copertura finanziaria sul Cap. 14290 intervento 1100403 del bilancio di previsione 2013 esercizio provvisorio (definitivo 2012), che dovrà risultare interamente finanziata dalla R.A.S. ed attualmente pari ai 3/12 dell'intero progetto;

- ‡ di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Maria Barbara PUSCEDDU

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Raffaele Cossu

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

- FAVOREVOLE -

Data, 21/01/2013.

Il Responsabile del Settore Sociale

F.to Dott. Raffaele Cossu

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

- FAVOREVOLE -

Data, 21/01/2013.

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to Dottor Stefano Murgia

OGGETTO:

“Centro servizi per l’inserimento lavorativo – CESIL Sinnai” – Indirizzi per la prosecuzione.

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni ai sensi dell’art. 30 della Legge Regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai Capigruppo consiliari.

Sinnai, 25/01/2013.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Raffaele Cossu

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno 22/01/2013, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 25/01/2013.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Raffaele Cossu

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Sinnai, 25/01/2013

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Raffaele Cossu